

(N. 919)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE BOSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1955

Concessioni dei benefici previsti per le farmacie di « antico diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione, vuol essere il necessario completamento di una serie di provvedimenti che il legislatore ha ritenuto opportuno adottare a favore dei connazionali profughi dalle terre non più soggette alla sovranità italiana.

Esso, per i farmacisti titolari di esercizio di diritto reale, rappresenta una insopprimibile esigenza e mira a risolvere i loro problemi dei quali, anche di recente, si è occupato il Parlamento con l'approvazione della legge 8 aprile 1954, n. 104.

I suddetti farmacisti erano proprietari di un bene avente peculiari caratteristiche; tra queste la facoltà di poter trasferire liberamente la farmacia per atto tra vivi e *mortis causa* a farmacisti ed a non farmacisti per la durata di anni trenta a partire dal 1923 o dal 1926 (articoli 374, 375, 376 del testo unico delle leggi sanitarie). Spirato detto termine, essi, con il riconoscimento d'esercizio per tutta la durata della vita, avevano anche riconosciuta la facoltà di trasferirlo, *per una volta tanto*, per atto tra vivi o per successione, solo però a

favore di un farmacista, rispettivamente, nel caso di successione, ad un figlio del titolare premorto, purchè avviato agli studi farmaceutici od almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado (articoli 369, 379 testo unico delle leggi sanitarie).

Nella Venezia Giulia i già proprietari di farmacie di diritto reale non hanno potuto beneficiare di questa facoltà, perchè la maggior parte di essi per fatto di guerra, a seguito di bombardamenti, spoliazioni, persecuzioni e susseguente occupazione del paese, hanno dovuto abbandonare l'esercizio dieci anni prima dello scadere del termine. Tanto meno hanno potuto, per le stesse ragioni, usufruire dei diritti derivanti dall'articolo 379, secondo il quale essi, analogamente ai titolari di farmacie di « antico diritto » site nel territorio nazionale, avrebbero potuto oggi e per tutta la durata della vita, per una volta ancora, trasferire fra vivi e *mortis causa* le loro farmacie, *se ancora ne fossero in possesso*.

Forse era già implicito nella legge 4 marzo 1952, n. 137, alla quale ha fatto seguito a completamento la sopra citata legge n. 104 del

1954, il principio che nel consentire ai profughi la facoltà di ricostituire in patria « la stessa attività » abbandonata, si desse loro la possibilità di ricostituire in patria un bene avente le identiche caratteristiche di quello perduto.

Il disegno di legge in esame pertanto potrebbe essere considerato superfluo, se non sussistesse la necessità di regolare partitamente la *subiecta* materia pel fatto che è affiorata qualche incertezza nella applicazione della surrichiamata legge.

È consacrato nel nostro ordinamento il principio della interruzione degli effetti del decorso del tempo ove vi sia da parte del titolare di un diritto la impossibilità ad esercitarlo. Orbene, se si considera che gli ex titolari di esercizio di diritto reale hanno subito spoliazioni, bombardamenti, persecuzioni, occupazione straniera, è evidente che erano letteralmente impediti ad esercitare qualsiasi diritto.

Se si tiene presente che la legge conferiva loro la possibilità di libera vendita per un trentennio e, spirato il termine, potevano trasferire il loro esercizio per una volta ancora senza alcun limite di tempo, si comprende come, definitivamente spogliati della farmacia dal 1943 al 1947, ora che un nuovo esercizio viene loro conferito proprio in virtù di una legge dettata per la categoria, essi debbono avere la possibilità di godere di quei diritti di cui ancor oggi godrebbero se non avessero dovuto abbandonare l'esercizio, così come i loro

connazionali della madrepatria ne hanno conservato in pieno il diritto.

Orbene, se effettivamente si vuole risolvere la questione dei profughi, alleviare i loro danni e le loro gravi sofferenze, cercando di ricostituire la situazione giuridica e di fatto preesistente al forzato abbandono di attività, non possiamo disattendere la presente proposta.

Disconoscendo i particolari diritti quesiti si manterrebbe una situazione di trattamento differenziato a danno di coloro che hanno subito le sventure della guerra rispetto agli altri colleghi che nel territorio nazionale hanno potuto ininterrottamente godere dell'esercizio trentennale e di tutti i benefici ad esso connessi, conservando anche la facoltà di alienare per una volta ancora la farmacia. Il disconoscimento del diritto — cui col disegno di legge si vuole porre rimedio — costituirebbe trattamento diverso, anche rispetto ad altre categorie, quali quella dei congiunti dei caduti in guerra, che hanno giustamente ottenuto la conferma del diritto di libera disponibilità del loro esercizio per venti anni (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 145).

Se si vuole fare tutto ciò che è possibile e giusto per ridare ai profughi un altro segno tangibile della nostra comprensione e osservare con doveroso scrupolo l'indirizzo giuridico ed umano già affermato e seguito, di ricostituire, per quanto possibile, in patria la stessa attività perduta, non possiamo sottrarci al dovere di approvare il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro alto esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titolari di farmacia, assegnata in applicazione della legge 8 aprile 1954, n. 104, potranno godere per un decennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di tutte le disposizioni previste dagli articoli 375, 376, 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Gli stessi titolari di farmacia potranno esercitare il diritto di vendere la farmacia durante il termine di dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge, esclusivamente a favore di farmacisti iscritti nell'albo professionale e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 369 e 379 del succitato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.